

**CONVENZIONE QUADRO TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA  
NUCLEARE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA**

**TRA**

l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (nel seguito detta Università), C.F. 80213750583, rappresentata dal Rettore Prof. Orazio Schillaci, nato a Roma il 27/04/1966, domiciliato per la carica presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, via Cracovia 50, 00133 Roma, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2022 su parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 21 giugno 2022

**E**

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con sede legale in Frascati, via Enrico Fermi 54, C.F. 84001850589, nel prosieguo detto anche INFN, in persona del Suo Presidente Prof. Antonio Zoccoli, nato a Bologna il 16/08/1961, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Istituto e a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11228 del 27 novembre 2009

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori;

- premesso che, in base all'art. 3 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per assolvere ai propri fini istituzionali si avvale anche di personale universitario associato alle proprie attività di ricerca;

- premesso che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca

finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;

- considerato che le attività delle Università nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori sono svolte prevalentemente presso i Dipartimenti dove hanno sede le Sezioni dell'INFN;

- riconosciuto, da parte delle Università e dell'INFN, l'interesse della presenza delle Sezioni INFN nell'ambito dei Dipartimenti, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata svolta dall'INFN e di favorire il loro coordinamento con le attività dei Dipartimenti presso cui hanno sede;

- tenuto conto che l'INFN si impegna a mantenere al più elevato livello scientifico e tecnico le proprie Sezioni, compatibilmente con i mezzi finanziari a propria disposizione, promuovendo lo sviluppo delle attrezzature e garantendone l'efficienza operativa;

- ritenuta di interesse per le Università l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, che si svolge nel suo ambito in gran parte con i mezzi messi a disposizione dall'INFN per l'attuazione di ricerche presso la Sezione locale, le altre Sezioni, i Gruppi Collegati, i Laboratori Nazionali dell'INFN, il Centro Nazionale Ricerca e Sviluppo Tecnologie Informatiche e Telematiche (CNAF), il Trento Institute for Fundamental Physics and Applications (TIFPA), il Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics (GGI) ed altri laboratori italiani, stranieri ed internazionali;

- tenuto conto che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali

altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di diploma e di laurea, ai corsi di perfezionamento, alle scuole di specializzazione e ai master e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo di proprie risorse e laboratori sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;

- premesso che l'INFN considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;

- vista la precedente Convenzione già in atto tra l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che viene sostituita e aggiornata dalla presente Convenzione;

- vista la Delibera del Dipartimento di Fisica che, nella seduta del suo Consiglio riunito il 31 maggio 2022, ha richiesto il rinnovo della Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, approvando all'unanimità il testo della presente Convenzione Quadro e gli allegati quale parte integrante e sostanziale;

- vista la L. 240 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **ART. 1**

1.1 - L'Università ospita la locale Sezione dell'INFN (nel seguito detta Sezione) presso il proprio Dipartimento di Fisica (nel seguito detto Dipartimento).

#### **ART. 2**

2.1 - L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, al Direttore del Dipartimento di Fisica, per quanto riguarda l'INFN, al Direttore della Sezione.

2.2 – I soggetti di cui al precedente comma 1 procederanno d'intesa a verifiche periodiche sullo stato di attuazione della presente Convenzione, dandone comunicazione ai rispettivi

Organi Direttivi competenti.

### **ART. 3**

3.1 - I programmi annuali di ricerca della Sezione sono approvati e finanziati dagli Organi Direttivi dell'INFN, sentito il Direttore del Dipartimento in ordine alla disponibilità di personale, di attrezzature e di locali secondo quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6. La responsabilità della loro attuazione è affidata al Direttore della Sezione.

### **ART. 4**

4.1 - Il Direttore della Sezione comunica annualmente al Direttore del Dipartimento i programmi di ricerca approvati e finanziati dall'INFN che si svolgeranno nell'ambito del Dipartimento.

4.2 - Qualora il Dipartimento o l'Università decidano di attuare piani di ricerca e di organizzare laboratori o centri per svolgere attività attinenti ai fini istituzionali dell'INFN con personale e finanziamenti propri si impegnano a darne comunicazione alla Sezione, nel quadro della presente Convenzione e a consultarsi per eventuali realizzazioni comuni.

### **ART. 5**

5.1 - L'INFN, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente al Dipartimento, previo accordo col Direttore della Sezione e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche e dei propri servizi tecnici locali e nazionali.

5.2 - Il Dipartimento, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento, consente alla Sezione l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici, di arredi, di impianti e di locali del Dipartimento stesso.

5.3 - L'utilizzo, da parte della Sezione e del Dipartimento, di quanto previsto ai commi precedenti è regolato dai successivi articoli.

5.4 - Le attrezzature scientifiche e tecniche e i servizi tecnici dell'INFN messi a disposizione

del Dipartimento sono indicati nell'Allegato n. 1.

5.5 - Le attrezzature scientifiche e tecniche, i servizi tecnici, gli arredi e gli impianti del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN sono indicati nell'Allegato n. 2.

5.6 - Eventuali variazioni agli Allegati n. 1 e n. 2 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento, previo accordo del Direttore della Sezione INFN e, per parte del Dipartimento, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.

5.7 - Ove, nello sviluppo dei propri programmi, l'INFN ritenesse opportuna la installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative, da formalizzare in un successivo e specifico atto da stipularsi tra le Parti.

5.8 - Qualora si ravvisasse l'opportunità di estendere la collaborazione oggetto della presente Convenzione con altri Dipartimenti o Istituti dell'Università, le Parti si consulteranno in ordine alla stipulazione di uno specifico Protocollo Aggiuntivo.

5.9 - L'Università cura a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti generali, dei servizi ad essi attinenti e degli arredi del Dipartimento messi a disposizione della Sezione.

5.10 - Gli obblighi relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza dei locali e degli edifici, nonché delle infrastrutture e relativi impianti assegnati in uso all'INFN restano a carico dell'Università, in quanto tenuta alla loro manutenzione.

Gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 relativamente ai già menzionati interventi si ritengono assolti da parte del Direttore della Sezione con la richiesta del loro adempimento all'Università competente (D.Lgs. n. 81/08 art. 18, comma 3 ed eventuali successive modificazioni), che opererà tramite il servizio messo a disposizione dal Servizio di

Prevenzione e Protezione dell'Ateneo, il quale in modo particolare curerà le verifiche ed il controllo delle procedure, così come prescritto dal D.Lgs. 81/08.

Ferme restando le responsabilità di cui ai punti precedenti, laddove le Parti ravvisino l'interesse reciproco a procedere nell'assolvimento degli adempimenti di cui al presente comma attraverso azioni congiunte, potranno stabilire le modalità di intervento mediante Accordi specifici, anche secondo le indicazioni riportate al punto 11.7.

5.11 - L'Università, fatto salvo l'ottenimento delle richieste autorizzazioni di legge, consente all'INFN di effettuare, previo accordo tra il Direttore della Sezione e del Dipartimento e previa approvazione del Consiglio di Dipartimento, eventualmente anche a spese dell'INFN, modifiche di destinazioni d'uso e/o interventi di ristrutturazione dei locali, degli impianti e degli arredi messi a disposizione della Sezione, per la migliore utilizzazione ai fini dell'attività di ricerca.

L'INFN è in tal caso responsabile per gli aspetti di sicurezza relativi alla fase di realizzazione dei suddetti interventi nei luoghi di lavoro e relativi impianti ed è tenuto, alla fine dei lavori, alla consegna all'Università delle necessarie dichiarazioni e certificazioni di conformità degli impianti, dei certificati di collaudo e delle ulteriori documentazioni prescritte dalle vigenti normative.

#### **ART. 6**

6.1 - Il Dipartimento consente alla Sezione, a norma del precedente art. 5, l'uso dei locali indicati nell'Allegato n. 3.

6.2 - Eventuali variazioni all'Allegato n. 3 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento, previo accordo tra il Direttore di Sezione e - per parte del Dipartimento - previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.

6.3 - In relazione ai rischi derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione è stabilito quanto segue:

1 - L'Università garantisce la copertura assicurativa, nei limiti e massimali contrattualmente previsti e salvo quanto espressamente specificato e/o escluso, per i rischi da:

a) Incendio e altri danni materiali dei locali utilizzati dall'INFN ed indicati nell'Allegato n. 3, comprensiva della garanzia Ricorso Terzi; inoltre viene assicurato il danneggiamento, a causa di qualsiasi evento, dei beni di proprietà dell'INFN, in uso e comunque presenti nei locali oggetto della presente Convenzione;

b) Responsabilità Civile Terzi per il danno a terzi derivante dalle attività consentite in virtù della presente Convenzione. La polizza dovrà prevedere l'estensione alla responsabilità terzi da incendio per il danneggiamento di beni di proprietà dell'INFN, in uso e comunque presenti nei locali utilizzati da INFN per le attività di ricerca e collaborazione di cui alla presente Convenzione e secondo le modalità di accesso alle aree e ai luoghi della ricerca di cui ai successivi commi 6.4 e 6.5;

2 - L'INFN garantisce la copertura assicurativa, nei limiti e massimali contrattualmente previsti, e salvo quanto espressamente specificato e/o escluso, per i rischi da:

c) Incendio e altri danni materiali dei propri beni utilizzati dal personale dello stesso nell'ambito delle attività oggetto della Convenzione, comprensiva della garanzia Ricorso Terzi e Responsabilità Civile per il danno a terzi e il danneggiamento di beni dell'Università di Roma Tor Vergata;

d) Responsabilità civile del personale impiegato nell'ambito delle attività oggetto della Convenzione, ivi compreso il personale universitario associato alle proprie attività di ricerca.

6.4 – Il Direttore della Sezione provvede, sentito il Direttore del Dipartimento, a disciplinare le modalità di accesso ai locali assegnati in uso all'INFN.

6.5 - Il Direttore della Sezione e il Direttore del Dipartimento determineranno altresì d'intesa

le modalità di accesso alle aree, nonché alle officine e ai Laboratori comuni, dandone informazioni

#### **ART. 7**

7.1 - Il Dipartimento mette a disposizione dell'INFN i servizi e le utenze di cui agli Allegati n. 4 e n. 5. Eventuali variazioni agli Allegati n. 4 e n. 5 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento, previo accordo del Direttore della Sezione INFN e, per parte del Dipartimento, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.

7.2 - L'INFN verserà al Dipartimento:

a) un contributo annuo di Euro 1.000,00 per la biblioteca; tale contributo sarà destinato all'acquisto di libri e riviste di interesse dell'INFN;

b) un contributo annuo di Euro 50.000,00 per l'utilizzazione dei locali, servizi ed utenze di cui agli Allegati n. 3, n. 4 e n. 5 e per adempimenti comuni in materia di igiene e sicurezza, così come evidenziati nei documenti redatti ai sensi degli articoli 17 e 28 del D. Lgs. 81/08 e loro successive modifiche ed integrazioni;

c) un contributo aggiuntivo per il cofinanziamento di eventuali programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale coinvolgenti personale universitario associato, ai sensi del successivo art. 10, con incarico di ricerca, proposti dall'Università ex lege n. 537/93 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

d) un contributo annuo per il finanziamento o il cofinanziamento di borse di dottorato aggiuntive;

e) un contributo annuo per il cofinanziamento, in misura non superiore al 50%, di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ex art. 22, L. n. 240/10 (nel seguito detti: assegni di ricerca) di durata annuale, rinnovabile per un ulteriore anno, che l'Università delibera annualmente in settori di interesse INFN.

#### **ART. 8**

8.1 – L'importo dei contributi di cui al precedente art. 7.2, lett. d) ed e) è determinato annualmente dagli Organi Direttivi dell'INFN e comunicato dal Direttore della Sezione al Direttore del Dipartimento e non comprende eventuali oneri di attivazione, accesso o frequenza ai corsi di dottorato o degli assegni di ricerca.

8.2 - Gli importi versati e relativi a borse di dottorato o ad assegni di ricerca non attivati o comunque non erogati in tutto o in parte saranno restituiti all'INFN.

8.3 – L'INFN assicura, in ogni caso, la copertura delle borse di dottorato e, pro quota, degli assegni di ricerca attivati ai sensi del presente articolo, anche successivamente alla scadenza della presente Convenzione.

8.4 – Le Parti procederanno annualmente con accordi in sede locale per tutti gli aspetti relativi agli assegni di ricerca e alle borse di dottorato attivati con il contributo finanziario dell'INFN non espressamente previsti dalla legge o dalla presente Convenzione.

#### **ART. 9**

9.1 - L'Università prende atto che l'INFN svolge i propri programmi utilizzando personale proprio o personale dipendente da altri Enti associato, comandato o in convenzione presso la Sezione.

9.2 - La lista del personale di cui al presente articolo, ed ogni sua variazione, è trasmessa, ove previsto, dal Direttore della Sezione al Direttore del Dipartimento.

9.3 - L'Università permette l'accesso alla sede Universitaria del personale INFN con le stesse regole in vigore per il personale universitario.

#### **ART. 10**

10.1 - Considerato che i programmi di ricerca dell'INFN possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca del personale universitario del Dipartimento e della attività didattica afferente al Dipartimento, l'INFN potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole del Dipartimento, assegnare annualmente al

suddetto personale incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti alle proprie attività di ricerca, secondo le modalità di cui al vigente Regolamento INFN, che disciplina, altresì, il diritto del personale universitario a partecipare alla programmazione delle attività di ricerca dell'Istituto e a far parte dell'elettorato attivo e passivo negli Organi dell'INFN.

10.2 - L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica devono essere compatibili col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università e nel rispetto delle vigenti disposizioni, salvo esonero dai carichi didattici secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento universitario.

10.3 – Gli incarichi di cui ai precedenti commi potranno essere assegnati anche a personale universitario in quiescenza, secondo modalità previste dal vigente Regolamento dell'INFN, che, al riguardo, prende atto che l'Università non assume alcun impegno per le risorse e i locali necessari all'espletamento degli incarichi stessi, né alcuna responsabilità per i rischi derivanti dal coinvolgimento del suddetto personale in quiescenza ad opera di INFN.

10.4 - L'INFN prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Università, nelle forme richiamate dal D.P.R. n. 382/80, dal D.Lgs. n. 19/99 e dal D.Lgs. n. 381/99, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

10.5 - Il Dipartimento può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, personale della Sezione a supporto della propria attività scientifica e didattica, previo nulla osta del Direttore della Sezione, secondo le norme previste dai regolamenti di Ateneo e con il consenso dell'interessato.

Il personale di ricerca dell'INFN, nell'ambito della propria attività istituzionale e nel rispetto delle disposizioni in materia, può tenere insegnamenti, gratuiti o retribuiti, presso l'Università secondo le norme previste dai regolamenti di Ateneo e può far parte delle commissioni per

gli esami di profitto e conclusivi dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca nel rispetto delle medesime norme. Può altresì far parte dei consigli di dottorato, nonché delle commissioni di ammissione al dottorato e dei concorsi per assegni di ricerca.

Le modalità attraverso le quali il predetto personale svolge le funzioni sopra indicate e partecipa alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche sono disciplinate dai regolamenti e dallo statuto di Ateneo.

L'Università e l'INFN possono convenzionarsi per organizzare corsi di formazione permanente e/o ricorrente post-universitaria o nell'ambito della formazione integrata superiore.

10.6 – Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare per consentire ai professori e ai ricercatori dell'Università di svolgere la loro attività presso l'INFN e ai ricercatori dell'INFN di svolgere la loro attività presso l'Università, sulla base di apposite Convenzioni redatte ai sensi del D.M. 27/11/2012 e successive modifiche e integrazioni.

10.7– Ciascuna parte può consentire la partecipazione di personale dell'altra a corsi di formazione attivati per il proprio personale e da svolgersi presso la propria Struttura, comunicando all'altra i corsi che si svolgeranno e il numero di posti eventualmente disponibili. Resta inteso che la parte ospite sostiene i costi relativi alla partecipazione del proprio personale.

10.8 - Per le attività in collaborazione, le Parti potranno altresì bandire borse di studio e posizioni di Ricercatore a Tempo Determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30/12/2010, n. 240 per attività di ricerca secondo quanto previsto nei rispettivi regolamenti interni.

#### **ART. 11**

11.1 - L'INFN individua nel Direttore della Sezione il datore di lavoro cui competono gli

obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Parimenti l'Università individua nel Rettore il datore di lavoro e nel Direttore del Dipartimento il Dirigente responsabile.

I predetti soggetti, anche tramite i rispettivi responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui contenuti riportati nei rispettivi documenti di sicurezza redatti a conclusione della valutazione dei rischi (D. Lgs. n. 81/08 art. 17, comma 1, lett. a e successive modifiche ed integrazioni), emanando per l'effetto gli atti di rispettiva competenza.

11.2 - Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, i due datori di lavoro, mediante scambio di corrispondenza, provvederanno ad individuare prima dell'inizio delle attività i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

11.3 - Per quanto attiene al personale universitario del Dipartimento avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'INFN, in presenza dei rischi previsti dalle vigenti disposizioni e loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni in materia di valutazione dei rischi, formazione, informazione, addestramento e sorveglianza sanitaria sarà compito dell'INFN assicurare, tramite i propri competenti Servizi e limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN, gli adempimenti che il D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni pone a carico del datore di lavoro. Resta comunque inteso che eventuali oneri assicurativi obbligatori per legge a favore del predetto personale sono a carico dell'Università.

L'Università e l'INFN definiranno, tramite i propri competenti Servizi, le modalità atte ad evitare la duplicazione delle visite mediche.

L'Università fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente

dell'INFN le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi indicati agli artt. 18 comma 2) lettera d) e 40 del D.Lgs n. 81/08 e loro successive modifiche ed integrazioni.

11.4 - Per quanto riguarda le attività con rischio da radiazioni ionizzanti, l'INFN assicura per il personale universitario del Dipartimento avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'INFN gli adempimenti che il D.Lgs. n. 101/2020 [D.Lgs. 230/95] e sue successive modificazioni ed integrazioni pone a carico del datore di lavoro, limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN.

Sarà cura dell'INFN, alla fine di ogni anno dosimetrico, provvedere a trasmettere all'Università le dosi ricevute dal predetto personale universitario impegnato in attività con rischio da radiazioni ionizzanti presso e per conto dell'INFN, che ne assicura la sorveglianza sanitaria.

Per il personale universitario di cui sopra impegnato in attività proprie dei lavoratori esposti anche per conto dell'Università, sarà cura dell'Università stessa concordare con l'INFN le eventuali limitazioni da osservare allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del D.Lgs 101/2020, nonché delle norme del Titolo XI e, in particolare, dei limiti di dose di cui all'art. 146 del citato decreto.

11.5 - L'INFN è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca di cui è proprietaria. Il personale associato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Parimenti, l'Università è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca di cui è proprietaria. Il personale INFN che se ne avvale è tenuto al

rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

11.6 - Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca di proprietà dell'INFN, messi a disposizione del personale associato in altri Dipartimenti dell'Università o utilizzati - previa autorizzazione del Direttore della Sezione - in locali non assegnati in uso alla Sezione, sono sotto la completa responsabilità dell'Università, mentre l'INFN assicura all'atto della consegna la completa conformità alle norme di sicurezza applicabili.

11.7 - Laddove le Parti riconoscono che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Direttore del Dipartimento e il Direttore della Sezione concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio, (ad esempio, la gestione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso, l'attivazione di organismi di controllo e verifica previsti dai SGSS - Sistemi di Gestione sulla Sicurezza e Salute, la formazione, la gestione dei rifiuti, redazione di un unico fascicolo informativo sui rischi specifici esistenti presso il Dipartimento per ospiti e/o ditte esterne etc.).

11.8 - Per gli appalti di lavori, servizi e forniture, i datori di lavoro dell'Università e dell'INFN, anche tramite i rispettivi responsabili unici del procedimento, si scambiano reciproche informazioni anche sui contenuti riportati nel DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali - emanando, in esito alle suddette valutazioni dei rischi, gli atti di rispettiva competenza.

L'elaborazione del DUVRI dovrà valutare le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di una o più imprese con il personale di entrambe le parti.

L'Università e l'INFN attiveranno modalità atte ad evitare valutazioni parziali.

In caso di affidamento di lavori nei locali utilizzati nell'ambito della presente convenzione da parte dell'Università - unica stazione appaltante legittimata all'affidamento e in applicazione a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. l'Università stessa si impegna a darne comunicazione al Direttore della Sezione INFN e al Direttore del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento e il Direttore della Sezione segnaleranno entro 7 giorni le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di altre imprese e/o con il personale di entrambe le Parti e forniranno l'eventuale necessaria collaborazione per l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

L'Università si impegna ad informare il Direttore della Sezione e il Direttore del Dipartimento sui possibili rischi a cui potrebbero essere esposti i lavoratori e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione ai lavori affidati dall'Università nelle sedi in cui prestano servizio anche lavoratori INFN.

#### **ART. 12**

12.1 - L'INFN e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione.

Il personale universitario associato all'INFN ai sensi del precedente articolo 10 dovrà indicare sia l'appartenenza all'Università sia l'associazione all'INFN in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.

#### **ART. 13**

13.1 - Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca e tutte le informazioni ad essi relative resteranno di proprietà comune delle Parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile

degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle Parti. L'Università e l'INFN possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà e all'uso dei risultati inventivi. Qualora alle attività abbia partecipato anche personale di altre Istituzioni, si procederà con appositi accordi alla ripartizione delle quote di Proprietà Intellettuale e dei conseguenti diritti di sfruttamento patrimoniale tra le parti interessate.

#### ART. 14

Le parti danno atto che i dati raccolti nell'espletamento della presente convenzione, saranno trattati in conformità a quanto disposto dal Regolamento 2016/679/UE e dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

Dichiarano inoltre di essere titolari autonomi ex art. 24 del Reg. (UE) 2016/679 per i trattamenti dei dati personali effettuati in esecuzione del presente accordo.

I riferimenti dei Titolari del trattamento sono:

• Per l'Università:

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" nella persona del Legale rappresentante: Rettore pro tempore, contattabile all'indirizzo mail [rettore@uniroma2.it](mailto:rettore@uniroma2.it), PEC [direzione.generale@pec.uniroma2.it](mailto:direzione.generale@pec.uniroma2.it), con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM).

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [rpd@uniroma2.it](mailto:rpd@uniroma2.it), PEC: [rpd@pec.torvergata.it](mailto:rpd@pec.torvergata.it)

• Per l'INFN:

Titolare del trattamento: l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nella persona del suo Presidente, Prof. Antonio Zoccoli, contattabile all'indirizzo mail: [presidenza@presid.infn.it](mailto:presidenza@presid.infn.it), PEC [amm.ne.centrale@pec.infn.it](mailto:amm.ne.centrale@pec.infn.it), con sede in Frascati, via Enrico Fermi, 54 (RM)

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail: [dpo@infn.it](mailto:dpo@infn.it)

Il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione dei contenuti previsti all'interno della presente convenzione.

Le parti sin d'ora dichiarano di garantire il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo e si impegnano a fornire rispettivamente l'informativa ex art. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679.

#### **ART. 15**

Le eventuali controversie nascenti dall'applicazione e/o dall'interpretazione della presente convenzione saranno risolte, in via esclusiva, dal Foro di Roma.

#### **ART. 16**

16.1 - La presente Convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti, giusta autorizzazione degli organi competenti. La cessazione della Convenzione Quadro non produce tuttavia effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso che - nelle more della procedura di eventuale stipula di nuova Convenzione Quadro - restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti, purché la stipula di nuova Convenzione Quadro intervenga entro il periodo massimo di 6 mesi.

#### **ART. 17**

17.1 - La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e verrà registrata solo in caso

d'uso a cura e spese della parte interessata.

L'imposta di bollo è assolta virtualmente con oneri suddivisi in parti uguali. Per l'INFN, in virtù dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 0068616 del 19/07/2018.

Per l'Università, in virtù autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 87893/99 del 2/08/1999.

Roma,

Data\*

**FIRMA\*\***

**Per l'INFN**

Il Presidente

Prof. Antonio Zoccoli

**FIRMA\*\***

**Per l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"**

Il Rettore

Prof. Orazio Schillaci

\*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

\*\*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

## ALLEGATI CONVENZIONE QUADRO SEZIONE ROMA TOR VERGATA

### Allegato n. 1

Attrezzature scientifiche e tecniche e Servizi tecnici dell'INFN messi a disposizione del Dipartimento

- a) Macchine utensili di proprietà dell'INFN in dotazione all'officina meccanica
- b) Strumentazione elettronica di proprietà dell'INFN in dotazione al laboratorio di elettronica
- c) Macchine calcolatrici e-mail server
- d) Accesso alle reti informatiche gestite dall'INFN
- e) Accesso ai centri di ricerca ed ai servizi tecnici nazionali dell'INFN
- f) Fotocopiatrici

L'elenco dettagliato delle attrezzature scientifiche e tecniche e dei servizi tecnici dell'INFN è contenuto nell'allegato n. 1 bis.

### Allegato n. 2

Attrezzature scientifiche, tecniche, servizi tecnici, arredi ed impianti del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN e identificabili da inventario

N. inventario	Descrizione	Ente	Utilizzatore
1525	Mobili e arredi	Dipartimento di Fisica	Casolino Marco

### Allegato n. 3

Locali del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN – Macroarea di MM.FF.NN.  
Edificio Sogene

Per l'assegnazione degli spazi vige in tutto e per tutto il regolamento "strutture didattiche e di ricerca" dell'Università Emanato con DR n. 1034 del 19.05.2014, e successive modificazioni.

L'art. 3 comma 3b prevede che le assegnazioni degli spazi siano di sola competenza del Direttore del Dipartimento che può avvalersi dell'aiuto della Giunta di Dipartimento.

L'art.3 comma 3b si applica a tutti gli spazi dipartimentali inclusi e non limitati a tutti quelli oggetto della presente convenzione che, pertanto, potranno subire variazioni nel futuro. Il Direttore di dipartimento, comunque, nel limite del possibile e sulla base del regolamento interno sull'assegnazione degli spazi, si fa carico di garantire all'INFN locali adeguati alle seguenti esigenze:

- a) Direzione
- b) Amministrazione
- c) Segreteria amministrativa
- d) Studi per dipendenti
- e) Salletta riunioni
- f) Locale per Centro di Calcolo

L'elenco dettagliato degli spazi è contenuto nell'allegato n. 3 bis.

Allegato n. 4  
Servizi del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN

- a) Biblioteca ed accesso ad abbonamenti telematici
- b) Manutenzione elettrica
- c) Pulizia locali
- d) Servizio di vigilanza e portineria (nelle ore di funzionamento del Dipartimento)

Allegato n. 5  
Utenze del Dipartimento messe a disposizione dell'INFN

- a) Energia elettrica
- b) Riscaldamento e condizionamento
- c) Acqua
- d) Impianto telefonico

## Allegato n. 1 bis

Alla data di sottoscrizione del presente accordo le attrezzature scientifiche e tecniche e i servizi tecnici dell'INFN messi a disposizione del Dipartimento risultano essere i seguenti:

Attrezzature di calcolo	
N° Ordine	Descrizione
97500	Manutenzione storage servizi 2Y
96610	Doppia scheda SAN per QNAP
92658	Dual server GPU + 4 UPS
89422	Storage servizi
82364	Fortigate 600E
70781	Dischi per storage backup
69545	Dischi per RM2Lab
69544	Espansione Storage QNAP
61385	Licenza Teamviewer
59347	Ottiche fortigate
53446	Moduli SFP+
46690	Schede HBA
40977	Dischi SAN
40165	Server RM2Lab e Servizi
39200	Dischi SSD SAN
34762	Storage QNAP
34702	Switch Cisco 48T
27201	Licenza Teamviewer
26689	Manutenzione 3 server
26564	Manutenzione storage
25376	Batterie UPS e scheda SD
19203	Dischi 1TB
19161	Switch di rete
18729	Apparecchio di test LAN
14217	Power injectors
14216	Apparati wifi
3166	Server Dell PowerEdge R640
3176	Bundle Oculus Rift e Laptop
3200	Storage Eonstor DS 2012R
3210	Licenza Teamviewer
3239	Dischi aggiuntivi SAN esp Atlas
3240	DISCHI SSD da 2.5" 1TB
3027	Server DELL
3005	Centro Stella Cisco 4500
2979	Disco 3.5 4TB per storage Infortrend
2978	Manutenz Storage Infortrend
2967	Switch tipo 5 con scheda
2952	SAN HPE MSA 2040 Storage
2926	Server storage PowerEdge R730xd

2863	Apparecch. Di rete
2862	server di backup preconfig
2770	Server 1U dual socket Intel
2728	Super Server 1U
2709	Dischi per Tier3 Atlas
2612	Batteria RBC43
2618	Cavi per switch Juniper
2685	Server per progetto RMLAB
2611	APC Back UPS, Aliment., Cavi
2608	Manutenz Storage Server Infortrend
2570	Switch Juniper EX4200 48T+2200
2555	Switch Cisco SG3000
2554	Switch Cisco 2960
2491	Moduli per Switch Cisco
2470	Kit di 3 HD da 2 TB

**Attrezzature officina meccanica**

Num. Inventario	Descrizione
2835	Fresatrice a controllo numerico
369	Fresatrice modello 220 completo
RTT Rosa	Fresatrice di alta precisione a controllo numerico
1182	Fresatrice da banco manuale completa
780	Tornio
536	Tornio parallelo rapido + visual
1183	Tornio parallelo modello 130 g
2677	Aspiratore industriale RIBO

**Attrezzatura officina elettronica**

N. inventario	Descrizione
4379	Oscilloscopio 2.5GHz – 40 Gs/s
5122	Oscilloscopio RT1044
5599	Oscilloscopio Digitale Wavepro 730A 3 GHz - 20 GSample/s
5666	Oscilloscopio digitale HDO9404 4 GHz 40 Gsample
5894	Oscilloscopio MSO64 1 GHz
BIEMME S.A.S THA 500	Camera Climatica
6118	Oscilloscopio 4 canali MSO64 1 GHz 25 GSample/s

### Allegato n. 3 bis

Alla data di sottoscrizione del presente accordo gli spazi del dipartimento messi a disposizione dell'INFN risultano essere i seguenti:

Stanza	Cognome	Nome	Ruolo
036c	Belli	Pierluigi	dirigente di ricerca
045c	Bussolotti	Andrea	cter
039c	Casolino	Marco	primo ricercatore
037c	Catani	Luciano	primo ricercatore
014c	Cerulli	Riccardo	ricercatore
044c	Cipollone	Piero	cter
039c	De Donato	Cinzia	ricercatore
008c	Ferretti	Simone	assegnista
008c	Greco	Cristian	cter
044c	Masciantonio	Giuseppe	tecnologo
030c	Satta	Alessia	ricercatore
008c	Zani	Federico	cter
129c	Bartocci	Simona	tecnologo
131c	Di Sciascio	Giuseppe	primo ricercatore
131c	Liberti	Barbara	ricercatore
129c	Marcelli	Laura	ricercatore
136c	Morales	Jose Francisco	ricercatore
118c	Morselli	Aldo	primo ricercatore
129c	Palma	Francesco	tecnologo
119c	Rodriguez Fernandez	Gonzalo	ricercatore
132c	Stipcich	Pierluigi	cter
132c	Verzi	Valerio	ricercatore
024d	Badoni	Davide	tecnologo
031d	Bartocci	Simona	tecnologo
038d	D'Antonio	Sabrina	tecnologo infn
031d	Gomez Valent	Adrià	borsista
031d	Marcelli	Nadir	assegnista
038d	Rocchi	Alessio	ricercatore
025d	Salamon	Andrea	ricercatore
012d	Vanadia	Marco	ricercatore
142d	Ammendola	Roberto	tecnologo
142d	Battista	Daniele	assegnista
137d	Ciprini	Stefano	ricercatore
137d	Di Felice	Valeria	ricercatore
138d	Faucci Giannelli	Michele	ricercatore TD
136d	Felici	Carla	collab. Amm.vo
111d	Fucito	Francesco	dirigente di ricerca
137d	Gasparrini	Dario	ricercatore
137d	Giacchino	Federica	assegnista
131d	Guagnelli	Marco	ricercatore
119d	Lanza	Lucilla	assegnista

136d	Mazzei	Maria	collab. Amm.vo
138d	Pizzimento	Luca	assegnista
136d	Reali	Francesco	borsa tecnologo diplomati
138d	Rocchi	Alessandro	assegnista
110d	Salina	Gaetano	primo ricercatore
108d	Vladikas	Anastassios	dirigente ricerca
131d	Vitale	Vincenzo	ricercatore
61ef	Paoluzzi	Giovanni	cter
126d	Cesarini	Elisabetta	ricercatore
127d	De Santis	Cristian	ricercatore
129d	Di Salvo	Rachele Anna	ricercatore
126d	Formato	Valerio	ricercatore
126d	Tian	Jian	assegnista
115ab	De Simoni	Licia	collab. Amm.vo
115ab	Felice	Fabrizio	collab. Amm.vo
113ab	Felli	Maria Antonietta	collab. Amm.vo
101ab	Fittipaldi	Daniele Rocco	funzionario Amm.vo
114ab	Perfetti	Elettra	collab.Amm.vo - TD
114ab	Ricciardelli	Michela	collab.Amm.vo